

ACCORDO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO SOGGIORNI

Il giorno 04/06/2026, presso la sede del Consorzio Merak sito in Torino, Via Sondrio n. 13,

TRA

Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.C.S. ETS, P.I. 02165980018, con sede legale in Strada della Pellerina n. 22/7, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Roberto Galassi

E

FP CGIL Piemonte, rappresentata da Francesca Delaude e Paolo Manassero
FP CISL Piemonte, rappresentata da Alessandro Delfino
FISASCAT CISL Piemonte, rappresentata da Giovanni Monterisi
UIL FP Torino e Piemonte, rappresentata da Matteo Ferrazzano
UILTuCS Torino e Piemonte, rappresentata da Luigi Gambale e Carmine Russo

si è stipulato il seguente accordo aziendale di secondo livello, finalizzato a normare e meglio definire taluni aspetti del CCNL Cooperative Sociali, concernenti i "Soggiorni".

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Il presente accordo si applicherà a tutti i servizi gestiti da Cooperativa P.G. Frassati s.c.s. ETS, all'interno della regione Piemonte. Tale accordo sostituisce qualsivoglia accordo eventualmente presente in materia.

Qualora all'interno del territorio vi siano già ulteriori accordi presenti e relativi alle materie trattate si utilizzerà il criterio di prevalenza gerarchica o, se di pari livello, quello contenente condizioni di miglior favore per i lavoratori e le lavoratrici.

L'accordo avrà decorrenza a far data dalla sottoscrizione e sino al 01/06/2027. Inoltre, alle successive scadenze, qualora non vi siano esplicite richieste scritte di disdetta delle Parti, il medesimo accordo si riterrà ultravigente.

Art. 2 - Soggiorni

La Cooperativa, in virtù della natura dei servizi dalle stesse gestiti, richiede lo svolgimento di periodici soggiorni. Per soggiorno si intende lo svolgimento temporaneo della prestazione lavorativa in una sede diversa da quella abituale, per un periodo di tempo limitato e determinato di minimo giorni 3 (tre).

Art. 2.1 - Criteri di assegnazione

I soggiorni saranno disposti nel rispetto dei seguenti criteri:
- Competenza professionale

- Volontarietà, ove possibile (e formalmente espressa)
- Equa rotazione tra il personale
- Confronto con RSA/RSU

Art. 2.2 – Trattamento economico

Al personale in soggiorno spettano esclusivamente le seguenti voci, comprensive quindi di ogni altra indennità (fatto salvo quelle di funzione e professionali)

- Retribuzione sulla base di 8 (otto) ore giornaliere
- Diaria giornaliera pari ad Euro 46 (quarantasei) per ogni giorno di soggiorno, a titolo di ristoro delle spese sostenute e del disagio potenzialmente patito, stante la caratteristica di discontinuità propria dei soggiorni che non consentono una piena interruzione dell'attività lavorativa
- Buono/Ticket una tantum pari ad Euro 30 (trenta) per il soggiorno
- Dal sesto giorno di soggiorno oltre a quanto previsto nei punti precedenti verrà assegnato un ulteriore Buono/Ticket di Euro 45 (quarantacinque) per ogni giorno eccedente.

Resta inteso che tutte le spese di vitto alloggio e trasferimento sono a carico della cooperativa e che tutte le voci relative al precedente paragrafo – trattamento economico – saranno corrisposte prevalentemente unitamente alla retribuzione del mese di riferimento.

Art. 2.3 – Tutela della salute e sicurezza

La Cooperativa garantisce il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche presso le sedi temporanee.

Art. 2.4 – Coperture assicurative

Il personale presso soggiorni è coperto da assicurazione contro infortuni e responsabilità civile secondo quanto previsto dalla normativa e dalle polizze aziendali.

Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.C.S. ETS

FP CGIL Piemonte

FP CISL Piemonte

FISASCAT CISL Piemonte

UIL FP Torino e Piemonte

UILTuCS Torino e Piemonte